

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Accertamento tecnico preventivo: a carico di sono le spese?

Va ribadito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente. Difatti, la funzione probatoria dell'accertamento è stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie. Soltanto nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente.

Massime rilevanti

In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicchè può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione (Cass. 21756/15; 19498/15).

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 18.10.2016, n. 21045

...omissis...

xxxxx si sono difesi.

La causa, trattenuta alla Sesta sezione civile, è stata trattata in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso si riferisce alla liquidazione delle spese di accertamento tecnico preventivo in un procedimento promosso dai signori xxxxxx

Il provvedimento è impugnato nella parte in cui ha posto l'onere dell'anticipazione "a carico in solido di tutte le parti".

I ricorrenti lamentano che sarebbero stati violati gli artt. 91, 92, 1112, 696 e 697 c.p.c..

Deducano che incomprensibilmente il tribunale ha motivato con riguardo all'interesse superiore della giustizia, che non rileverebbe "nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio di soccombenza.

Sostengono che nel procedimento di cui si tratta le spese vanno poste sempre a carico della parte ricorrente, salvo, in esito all'eventuale giudizio di merito il riaddebito di esse a carico del soccombente.

La censura è ammissibile e fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21756/15; 19498/15): "In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicchè può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione". Questo precedente dà conto sia della ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione proposto ex art. 111 Cost. dagli odierni istanti, sia della sua fondatezza.

Va ribadito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (Cass. 4156/12).

La funzione probatoria dell'accertamento è infatti stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie. Soltanto nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente (Cass. 15672/05).

Il provvedimento impugnato va quindi cassato.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ponendo le spese del procedimento di a.t.p. a carico della parte richiedente x

Discende da quanto esposto, con l'accoglimento del ricorso, la condanna alla refusione delle spese di questo procedimento, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

pqm

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, pone le spese del procedimento di a.t.p. a carico della parte richiedente xx
Condanna parte intimata alla refusione ai ricorrenti delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.